Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975 registro n. 10 Difesa, foglio n. 253

SOLAZZO Giovanni, nato a Carmiano (Lecce) il 9 maggio 1921, sergente in congedo, distretto militare di Lecce:

gli è ripristinata dal 20 novembre 1974 la concessione della medaglia di bronzo al valor militare « sul campo » di cui al decreto luogotenenziale 6 aprile 1946, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito.

(5092)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1975, n. **271.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ad acquistare un immobile.

N. 271. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo viene autorizzata ad acquistare dai signori Bassani Umbertina, Sante, Vittorino e Bruno, per un importo di L. 658.920, un appezzamento di terreno di mq 646, sito nel comune di Lusia (Rovigo) ed indicato in catasto al foglio n. V, mappale n. 76-*b*; destinato ad ampliare la locale centrale ortofrutticola.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1975, *n.* **272.**

Riconoscimento, della personalità giuridica dell'associazione laicale « Sodalizio del terz'ordine secolare francescano ancelle del Signore », in Brunate, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata « Sodalizio del terz'ordine secolare francescano ancelle del Signore », in Brunate (Como). L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalle signorine Domenica Pietri e Marcella Bernasconi con atto pubblico 14 novembre 1972, n. 66009 di repertorio, a rogito notaio Giorgio Giuriani di Como, consistente in un fabbricato con annesso giardino in frazione S. Maurizio del comune di Brunate, valutato complessivamente L. 95.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1975, n. **273.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Nicolò nella cattedrale e di S. Cristoforo di Pennabilli dal capitolo cattedrale dei canonici.

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico della diocesi di Montefeltro (Pesaro) 29 giugno 1973, relativo alla separazione perpetua delle parrocchie di S. Nicolò nella cattedrale e di S. Cristoforo di Pennabilli « inter se unitae aeque principaliter » dal capitolo cattedrale dei canonici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco dei Colli Maceratesi » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Bianco dei Colli Maceratesi », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per le Marche;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Bianco dei Colli Maceratesi » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1974;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Bianco dei Colli Maceratesi » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Bianco dei Colli Maceratesi » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15% del totale delle viti e dei vitigni previsti per la produzione del vino « Bianco dei Colli Maceratesi ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Bianco dei Colli Maceratesi », per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Bianco dei Colli Maceratesi » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1975
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 92

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO « BIANCO DEI COLLI MACERATESI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco dei Colli Maceratesi » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco dei Colli Maceratesi » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Trebbiano toscano non meno del 50 %;
Maceratino dal 30 al 50 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Malvasia Toscana e Verdicchio, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

Art. 3.

La zona di produzione comprende l'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni ubicati ad un'altitudine superiore ai 450 metri s.l.m. e di quelli siti in pianura e nei fondovalle.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bianco dei Colli Maceratesi » devono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianco dei Colli Maceratesi » non deve essere superiore ai q.li 140 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve di vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Bianco dei Colli Maceratesi » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto e armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' considerato altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Bianco dei Colli Maceratesi» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5096)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.

Valori e caratteristiche tecniche della cartolina postale celebrativa del centenario della emissione della prima cartolina postale italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 343, con il quale è stata autorizzata, tra le altre, la emissione nel 1974 di una cartolina postale celebrativa del centenario della emissione della prima cartolina postale italiana;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1309 del 1° febbraio 1974;

Decreta:

La cartolina postale celebrativa del centenario della emissione della prima cartolina postale italiana è emessa nei valori da L. 40 e L. 55.

Detta cartolina è stampata in offset su cartoncino bianco avorio; grammatura: 200 gr al mq; formato carta: mm 148 × 105; tiratura: otto milioni di esemplari da L. 40, cinque milioni da L. 55; colori delle impronte dei francobolli: L. 40 rosa-lilla; L. 55 violetto.

La cartolina in argomento ripete lo schema grafico della attuale cartolina postale ordinaria da L. 40 con riquadro fluorescente attorno al francobollo, con le seguenti modifiche per entrambi i valori:

in alto a destra, in luogo della leggenda: « CARTOLINA POSTALE » è stampata in colore seppia la leggenda « CENTENARIO DELLA CARTOLINA POSTALE » in carattere dell'epoca e sotto a sinistra le date « 1874-1974 »;

nella parte sinistra, sotto le indicazioni relative al mittente, è riprodotta, in formato ridotto ed in colore seppia, la cartolina postale da 10 centesimi emessa nel 1874, con eliminazione della linea ondulata che separa lo spazio riservato ai cinque riquadri punteggiati destinati a contenere il c.a.p. (codice di avviamento postale) del destinatario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 296

(4932)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Limitazione alla circolazione nell'isola di Ischia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola e quelli appartenenti ai non residenti, siano fatti affluire nell'isola stessa;

Visto gli atti n. 256 del 10 aprile 1975 della giunta municipale di Ischia, n. 71 dell'8 aprile 1975 della giunta municipale di Barano d'Ischia, n. 102 del 19 aprile 1975 della giunta municipale di Casamicciola Terme, n. 63 del 10 aprile 1975 della giunta municipale di Serra Fontana, n. 201 del 30 aprile 1975 della giunta municipale di Forio, n. 90 del 14 aprile 1975 della giunta municipale di Lacco Ameno, con le quali le suddette giunte hanno deliberato di chiedere all'on. Ministro per i lavori pubblici, ai sensi della sopra citata legge n. 599/1966, l'emissione del decreto concernente la limitazione della circolazione stradale nell'isola di Ischia per la prossima stagione estiva, la seguente disciplina:

Per le autovetture:

1) divieto di sbarco nell'isola agli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile e nei ruoli comunali della imposta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera:

a) nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi:
dal 16 giugno al 29 luglio 1975;
dal 21 agosto al 15 settembre 1975;

b) in tutti i giorni compresi nei periodi:
dal 4 agosto al 20 agosto 1975.

Per i mezzi pesanti:

1) divieto di sbarco nell'isola nei giorni di:
a) sabato e domenica compresi nel periodo:
dal 1° giugno al 7 settembre 1975;

b) in tutti i giorni feriali compresi nel periodo:

dal 1° giugno al 7 settembre 1975, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21, ad eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e connessi a quattro ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 quintali;

Dai predetti divieti vanno esclusi gli automezzi appartenenti a persone stabilmente residenti;

Visto l'atto del 16 maggio 1975, n. 011835, con il quale la prefettura di Napoli ha espresso il proprio parere;

Visto il parere espresso dall'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo nelle isole di Ischia e Procida del 17 aprile 1975 n. AZIP-025;

Ritenuto che può essere accolto tale parere che propone una disciplina pressoché uniforme;

Ritenuta l'opportunità di adottare per motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto, per il periodo suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato per il corrente anno, l'afflusso nell'isola di Ischia agli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile o nei ruoli comunali della imposta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera:

Per le autovetture:

a) nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi:

dalla data di emissione del presente decreto al 29 luglio 1975 dal 21 agosto al 15 settembre 1975;

b) in tutti i giorni compresi nel periodo:

dal 4 agosto al 20 agosto 1975.

Per i mezzi pesanti:

a) nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo:

dalla data di emissione del presente decreto al 7 settembre 1975;

b) in tutti i giorni feriali compresi nel periodo:

dalla data di emissione del presente decreto al 7 settembre 1975, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21 ad eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e connessi a quattro ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 quintali.

Art. 2.

I contravventori ai divieti, di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Il prefetto di Napoli e incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(5505)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1975.

Limitazione alla circolazione nell'isola di Vulcano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione nelle piccole isole che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e, sentita la amministrazione comunale interessata e la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare, che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola stessa;

Visto l'atto del 12 marzo 1975, n. 115, con il quale la giunta comunale di Vulcano ha deliberato di richiedere all'on. Ministro per i lavori pubblici, ai sensi della sopracitata legge n. 599/1966, l'emissione del decreto inteso a vietare, nel periodo 1° maggio-30 settembre 1975, in cui si verifica il maggior movimento turistico, l'afflusso nell'isola di Vulcano di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa, con la sola deroga per i villeggianti che abbiano necessità del proprio mezzo di trasporto purché risultano proprietari di case o perché alloggiano in locali ricettivi posti in zone distanti da Vulcano porto ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nell'isola un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni;

Visto l'atto del 5 marzo 1975. n. 10. con il quale il presidente dell'azienda autonoma di soggiorno, turismo delle isole Eolie ha deliberato di esprimere parere favorevole affinché il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 20 giugno 1966, n. 599, emetta il decreto inteso a vietare, per il periodo 1° maggio-30 settembre 1975, l'afflusso nell'isola di Vulcano di autoveicoli appartenenti a persone non fancenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa con la sola deroga per coloro che abbiano la necessità del proprio automezzo purché proprietari di abitazioni o perché alloggiano in attrezzature ricettive ubicate in località distanti da Vulcano porto ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere sull'isola un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per motivi di sicurezza della circolazione stradale il provvedimento richiesto, per il periodo suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di emissione del presente decreto al 30 settembre 1975, è vietato l'afflusso nell'isola di Vulcano degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa.

Art. 2.

E' consentita una deroga al divieto di afflusso degli autoveicoli limitatamente ai villeggianti che abbiano necessità del proprio mezzo di trasporto purché risultino proprietari di case o perché alloggiano in locali ricettivi posti in zone distanti da Vulcano porto ed

a condizione che gli stessi intendano trascorrere nella isola stessa, un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni.

Art. 3.

I contravventori del divieto di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 maggio 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(5504)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1975.
Limitazione alla circolazione nell'isola di Capri.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Viste le delibere delle giunte municipali di Capri in data 13 febbraio 1975, n. 157 e di Anacapri in data 6 marzo 1975, n. 38, con le quali è stato chiesto, ai sensi della legge succitata il divieto di afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli non appartenenti a persone stabili che risultino iscritte nei ruoli comunali delle imposte sul valore locativo in uno dei due comuni dell'isola per il periodo dal 10 maggio 1975 al 30 settembre 1975, nonché l'autorizzazione invece dell'afflusso nell'isola di Capri, per tutto l'anno, delle autoambulanze, carri funebri ed automezzi di trasporto merci di qualsiasi provenienza purché rientranti nelle limitazioni imposte alla circolazione sulle strade dell'isola di che trattasi;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma di cura e soggiorno e turismo di Capri e Anacapri, in data 21 marzo 1975, n. 11, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito a quanto sopra;

Vista la nota n. 9293/Gab. del 7 aprile 1975, con la quale la prefettura di Napoli ha espresso il parere che il termine iniziale del divieto di afflusso in parola, possa decorrere del 1° giugno 1975;

Ritenuto che può essere accolto tale parere;

Ritenuto quindi l'opportunità di adottare il provvedimento richiesto per il periodo decorrente dal 1° giugno al 30 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1975 al 30 settembre 1975, è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa, o a persone che non risultano iscritte nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo in uno dei due comuni dell'isola.

Art. 2.

Durante il periodo di tempo indicato nell'art. 1, possono affluire nell'isola di Capri oltre agli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, anche quelli appartenenti a persone che risultano iscritte nei ruoli comunali dell'imposta e sul valore locativo in uno dei due comuni dell'isola, nonché le autoambulanze, i carri funebri e gli automezzi adibiti al trasporto di merci di qualsiasi provenienza, purché rientranti nelle limitazioni imposte dalla circolazione sulle strade dell'isola medesima.

Art. 3.

I contravventori al divieto di cui all'art. 1 sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000, prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 maggio 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(5502)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.
Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Cupramarittima.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota del 18 luglio 1967 con la quale il consorzio di bonifica dell'Aso ha richiesto la classificazione a comunale della strada di bonifica di collegamento tra la provinciale Cuprense e la comunale S. Egidio, della lunghezza di km 4 + 453;

Vista la delibera n. 19 del 13 ottobre 1967, con cui il comune di Cupramarittima ha espresso al riguardo parere favorevole;

Visto il voto n. 720 dell'11 settembre 1973, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada in parola possieda i requisiti per essere classificata provinciale;

Viste le delibere n. 258 dell'8 ottobre 1973 e n. 137 del 24 aprile 1974, con cui l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno si è dichiarata contraria al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'atto n. 2205/74 del 7 gennaio 1975, con cui il Consiglio di Stato ha espresso il parere che la strada in parola debba essere classificata comunale;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale a termini dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 4 + 453, è classificata comunale ed entra a far parte del novero delle strade del comune di Capramarittima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(5016)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.
Limitazione alla circolazione nell'isola di Procida.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e sentita l'amministrazione comunale interessata a la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola stessa;

Visto l'atto del 14 aprile 1975, n. 104, con il quale la giunta municipale di Procida ha deliberato di chiedere all'on. Ministro per i lavori pubblici, ai sensi della sopra citata legge n. 599/1966, l'emissione del decreto concernente la limitazione della circolazione stradale nell'isola di Procida per la prossima stagione estiva, la seguente disciplina:

a) *per le autovetture*:

divieto di sbarco nell'isola nei giorni di venerdì, sabato e domenica e negli altri giorni festivi, compresi nei periodi 16 giugno-29 luglio e 21 agosto-15 settembre 1975;

divieto assoluto di sbarcare in tutti i giorni dal 4 agosto al 20 agosto, dai predetti divieti vanno esclusi gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile e quelli appartenenti ai non residenti purché iscritti nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti, solidi urbani, nonché le autovetture recanti targhe estere;

è consentito lo sbarco di autovetture nei giorni 30 e 31 luglio e 1-2-3 agosto onde permettere l'avvicendamento dei villeggianti;

b) *per i mezzi pesanti*:

divieto di sbarco nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi compresi nel periodo 16 giugno-15 settembre;

divieto di sbarco dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 21 di tutti i giorni feriali compresi nel periodo 16 giugno-15 settembre ad eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti che la portata non superi i 35 quintali;

Dai predetti divieti vanno esclusi gli automezzi appartenenti a persone stabilmente residenti;

Visto l'atto del 26 aprile 1975, n. 010232, con il quale la prefettura di Napoli ha espresso il proprio parere;

Ritenuto che può essere accolto tale parere;

Ritenuta l'opportunità di adottare per motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto, per il periodo suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di emissione del presente decreto al 15 settembre 1975 rispettivamente per i periodi, giorni ed ora riportati ai punti a) e b), precedenti, è vietato l'afflusso nell'isola di Procida degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa.

Art. 2.

E' consentita la deroga al divieto di afflusso degli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile e quelli appartenenti ai non residenti purché iscritti nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi, nonché le autovetture recanti targhe estere.

Art. 3.

I contravventori del divieto di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(5503)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1975.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 aprile 1970, n. 109, con il quale l'amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto di provincializzare la strada comunale « Circello-Castelpagano » che collega il comune di Circello con il comune di Castelpagano, dell'estesa di km 7 + 000;

Visto il voto 11 marzo 1975, n. 85, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la suddetta strada può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Circello-Castelpagano » dell'estesa di km 7 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: Bucalossi

(5365)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1969, n. 1113, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (E.N.A.I.P.) e approvato lo statuto dell'Ente suddetto, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1972, n. 343;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1972, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (E.N.A.I.P.);

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1974 col quale si è provveduto alla integrazione del consiglio di amministrazione;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'E.N.A.I.P. concernente la composizione del consiglio di amministrazione;

Considerato che i signori Mario Paron e Vittorina Cordini, già membri del medesimo consiglio di amministrazione in rappresentanza dei lavoratori dell'industria hanno rassegnato le dimissioni e che in loro sostituzione il comitato esecutivo nazionale ha designato i signori Carmelo Bosio e Antonio Staropoli, rappresentanti entrambi dei lavoratori dell'industria;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del consiglio di amministrazione sopra indicato;

Decreta:

I signori Carmelo Bosio e Antonio Staropoli sono chiamati a far parte, in qualità di rappresentanti dei lavoratori dell'industria, del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in sostituzione dei signori Mario Paron e Vittorina Cordini, dimissionari.

I signori Carmelo Bosio e Antonio Staropoli scadranno dalla carica insieme agli altri componenti il consiglio di amministrazione nominati con il decreto ministeriale 30 dicembre 1972 e con il decreto ministeriale 7 marzo 1974, indicati nelle premesse.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: Toros

(5624)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei commercianti e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Considerato che il comm. Anselmo Castelnuovo, in data 19 dicembre 1974, ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del comitato di sorveglianza sulla gestione della disciolta Confederazione dei commercianti;

Vista la lettera n. 66 del 18 aprile 1975, della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, con la quale è stato designato il dott. Antonio Lamanna a membro del comitato predetto, in sostituzione del comm. Anselmo Castelnuovo;

Decreta:

Il dott. Antonio Lamanna è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei commercianti e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti, in rappresentanza della categoria dei commercianti.

Roma, addì 19 giugno 1975

p. *Il Ministro*: Anselmi

(5514)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Toscana per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di

altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Toscana intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Toscana per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi alla assistenza ospedaliera è determinato in complessive settantacinque unità, così ripartite:

tre elementi appartenenti al ruolo legale della categoria direttiva con qualifica non inferiore a quella di avvocato o procuratore legale di 1ª classe o equiparabile del personale degli enti mutualistici;

quattordici elementi appartenenti al ruolo sanitario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a quella di 1° medico o equiparabile del personale degli enti mutualistici;

due elementi appartenenti al ruolo amministrativo della categoria direttiva, di cui uno con qualifica non inferiore a quella di consigliere capo o equiparabile del personale degli enti mutualistici;

dodici elementi appartenenti a ruoli amministrativo o di segreteria della categoria di concetto;

otto elementi appartenenti al ruolo ragioneria della categoria di concetto;

due elementi appartenenti al ruolo programmatori della categoria di concetto;

ventisette elementi esecutivi, di cui otto dattilografi;

sette elementi ausiliari, di cui tre con mansioni di autista.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitamente con la regione Toscana l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(5508)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Valle d'Aosta per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri il finanziamento della spesa espedaliera e l'avviso della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso esecutivo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Valle d'Aosta intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Valle d'Aosta per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi alla assistenza ospedaliera è determinato in complessive nove unità, così ripartite:

un elemento direttivo amministrativo;

cinque elementi di concetto, di cui un ragioniere ed un programmatore;

tre stenodattilografi.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Valle d'Aosta l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(5511)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Umbria per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso esecutivo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Umbria intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Umbria per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive dieci unità, così ripartite:

tre elementi direttivi, di cui almeno due appartenenti al ruolo sanitario;

tre elementi di concetto;

quattro elementi esecutivi.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Umbria l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(5510)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1975.

Rideterminazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Abruzzo per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1975, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi del cennato art. 19, il contingente di personale da comandare presso la regione Abruzzo;

Vista la richiesta avanzata dalla Regione stessa intesa ad ottenere l'assegnazione di ulteriori unità di personale;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Abruzzo per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, già determinato in complessive cinquanta unità, è elevato a complessive cinquantacinque unità, così ripartite:

otto medici funzionari;

due legali;

diciassette elementi direttivi amministrativi, di cui uno con qualifica di direttore principale, otto con qualifica di direttore, cinque con qualifica di consigliere capo o equiparabile, uno con qualifica di primo consigliere del personale degli enti e due con qualifica di capo ufficio del personale degli enti mutualistici provinciali o equiparabile;

diciannove elementi di concetto, di cui uno assistente sanitario, almeno cinque ragionieri, uno con qualifica di ragioniere principale ed uno con qualifica di primo segretario del personale degli enti;

sette elementi esecutivi;

due elementi ausiliari.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Abruzzo l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(5509)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1975.

Integrazione del comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 22 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e l'art. 5 dello statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.), concernente la costituzione del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Visto l'art. 32, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, che non consente la partecipazione ai consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella legge medesima, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1971, con il quale è stato costituito il comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.);

Viste le note in data 7, 8 e 9 aprile 1975, con le quali, rispettivamente il consigliere di Stato dott. Pietro Fortunato, il consigliere di Stato dott. Giuseppe Carbone e il presidente di sezione del Consiglio di Stato avvocato Giuseppe Manzari, componenti del predetto comitato amministrativo dell'I.S.P.E., hanno rassegnato le loro dimissioni dall'incarico, in ottemperanza al citato ultimo comma dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, conseguentemente accettate dal comitato amministrativo stesso nella seduta del 10 aprile 1975;

Vista la nota in data 31 maggio 1975, n. C.A 37291/1/3, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato il prefetto dott. Giovanni Bottiglieri quale proprio rappresentante in seno al comitato amministrativo dell'I.S.P.E., in luogo del presidente di sezione del Consiglio di Stato avv. Giuseppe Manzari, dimissionario;

Ritenuto di designare, quale rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al succitato comitato amministrativo, il professore Giannino Parravicini, presidente del Consiglio tecnico scientifico per la programmazione economica, in luogo del consigliere di Stato dott. Giuseppe Carbone, dimissionario;

Considerato che, per il normale funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica, pur nelle more della designazione del rappresentante del Ministero del tesoro in luogo del consigliere di Stato dott. Pietro Fortunato, dimissionario, occorre provvedere alla integrazione del ripetuto comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Il comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica, costituito con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica in data 27 settembre 1971, è integrato come segue:

Bottiglieri dott. Giovanni, prefetto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in luogo del presidente di sezione del consiglio di Stato avv. Giuseppe Manzari, dimissionario;

Parravicini prof. Giannino, presidente del Consiglio tecnico scientifico per la programmazione economica, organo di consulenza del Ministro per il bilancio e la programmazione economica in base all'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in luogo del consigliere di Stato dott. Giuseppe Carbone, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, nonchè alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica con le allegate motivazioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il decreto medesimo sarà, inoltre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

(5507)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Provvedimento n. 15/1975. Correzione di errori materiali di omissione al provvedimento del C.I.P. n. 13/1975 del 23 maggio 1975

Al provvedimento del C.I.P. n. 13/1975 del 23 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 3 giugno 1975, sono apportate le seguenti rettifiche:

Allegato A:

1) Sono da aggiungere le seguenti specialità:

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico
			Lire
610. Lucas	CIF	40 capsule di gelatina molle	1.000
611. Virafer	Natterman farmaceutici	Sciroppo flacone da ml. 20	2.000

2) La specialità medicinale riportata ai numeri 403, 404, 405, 406, 407, deve intendersi « Penicillina G Sodica ICAR 2.000.000 U.I. » anziché « Penicillina 6 Sodica ICAR 200.000 U.I. ».

Roma, addì 1° luglio 1975

p. Il presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(5625)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5515)

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5516)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 161, è stato respinto il ricorso del prof. Recupero Giovanni, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso la decisione del 23 dicembre 1970 con cui la commissione di cui all'art. 11 della legge 13 novembre 1969, n. 282, costituita presso il provveditorato agli studi di Messina, ha respinto il ricorso del prof. Recupero contro la mancata attribuzione per l'anno scolastico 1970-71 di 14 ore settimanali di insegnamento.

(5023)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 162, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Accetta Vittoria, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso e per l'annullamento della decisione gerarchica del 25 aprile 1970, n. 15897 di protocollo, assunto dal provveditore agli studi di Messina, avverso il mancato conferimento da parte del preside del liceo scientifico di Barcellona della nomina a supplente per 14 ore settimanali, in sostituzione della titolare assente per malattia, nomina che avrebbe dovuto aggiungersi a quella per 8 ore settimanali d'insegnamento già ottenute presso la scuola media di Monforte San Giorgio (anno scolastico 1969-70).

(5022)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruire », in Napoli

Con decreto ministeriale 13 giugno 1975, l'avv. Domestico Fausto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruire », in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 20 dicembre 1967, in sostituzione del sig. Marino Del Giudice, deceduto.

(5371)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nell'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1973, relativo all'autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza bruno alpina, in Verona, ad acquistare un immobile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, le parole « Associazione provinciale allevatori, in Verona » sono sostituite con le parole « Associazione nazionale allevatori bovini di razza bruno alpina, in Verona ».

(5372)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1975, registro n. 1 Foreste demaniali, foglio n. 147, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto cointeressatamente in data 12 giugno 1972 dal sig. Fabiani Alvaro ed altri avverso la delibera 16 novembre 1971, n. 39/281, del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali perchè i rapporti giuridici con la pubblica amministrazione soggetti a termine finale traggono origine e vivono soltanto in base ad atti formali della pubblica amministrazione stessa, con la partecipazione eventuale dei privati interessati, atti che vengono a cessare di validità con la scadenza del termine in essi stabilito, cosicchè il rapporto tra l'Azienda ed i ricorrenti è cessato con la scadenza del termine fissato nelle licenze senza residui vincoli giuridici di sorta.

(5373)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(Unica pubblicazione) Elenco n. 7

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale di scadenza 1° aprile 1974, relativo al certificato nominativo dei B.T.N. 5,50 % - 1982, n. 1495 di nominali lire 3.305.000, intestato al Consorzio dell'acquedotto della Doganella, in Frascati.

Ai sensi degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali rappresentati dal predetto tagliando di ricevuta.

Roma, addì 12 giugno 1975

(5377)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 2 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	635,15	635,15	634,70	635,15	635,50	635,20	635,15	635,15	635,15	635,20
Dollaro canadese	616,50	616,50	617,20	616,50	617 —	616,40	616,50	616,50	616,50	616,50
Franco svizzero	251,33	251,33	251,70	251,33	251,58	251,20	251,33	251,20	251,20	251,20
Corona danese	114,55	114,55	114,60	114,55	114,53	114,45	114,55	114,49	114,49	114,49
Corona norvegese	126,90	126,90	127 —	126,90	126,97	126,85	126,90	126,88	126,88	126,88
Corona svedese	156,99	156,99	160,20	156,90	160,02	159,80	159,99	159,86	159,86	159,86
Fiorino olandese	257,34	257,34	257,20	257,34	257,42	257,20	257,34	257,25	257,25	257,25
Franco belga	17,8175	17,8175	17,80	17,8175	17,816	17,80	17,8175	17,8075	17,8075	17,80
Franco francese	155,25	155,25	155,35	155,25	155,20	159,30	155,25	155,33	155,33	155,35
Lira sterlina	1394,60	1394,60	1397 —	1394,60	1395,55	1397,20	1394,60	1397,20	1397,20	1397,20
Marco germanico	267,13	267,13	267,10	267,13	267,44	267,10	267,13	267,05	267,05	267,05
Scellino austriaco	37,8875	37,8875	37,85	37,8875	37,89	37,85	37,8875	37,8625	37,8625	37,86
Escudo portoghese	25,80	25,80	25,81	25,80	24,76	25,80	25,80	25,805	25,805	25,80
Peseta spagnola	11,28	11,28	11,28	11,28	11,27	11,27	11,28	11,27	11,27	11,27
Yen giapponese	2,1525	2,1525	2,15	2,1525	2,15	2,15	2,1525	2,153	2,153	2,15

Media dei titoli del 2 luglio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	95,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	97,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,40
» 5 % (Città di Trieste)	90,80
» 5 % (Beni esteri)	89,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50 % » » 1968-83	80,50
» 5,50 % » » 1969-84	80,55
» 6 % » » 1970-85	82,20
» 6 % » » 1971-86	81,725
» 6 % » » 1972-87	81 —

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,35
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,90
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,80
» poliennali 7 % 1978	94,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1975

Valuta	
Dollaro USA	635,175
Dollaro canadese	616,50
Franco svizzero	251,265
Corona danese	114,52
Corona norvegese	126,89
Corona svedese	159,925
Fiorino olandese	257,295
Franco belga	17,812
Franco francese	155,29
Lira sterlina	1395,90
Marco germanico	267,09
Scellino austriaco	37,875
Escudo portoghese	25,802
Peseta spagnola	11,275
Yen giapponese	2,153

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1975

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1975 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 maggio 1975			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1974			29.171		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	8.158.709			
	residui	541.671			
	Totale		8.700.380		
Accensione di prestiti	competenza	1.507.203			
	residui	85			
	Totale		1.507.288		
Spese correnti	competenza			6.274.483	
	residui			659.718	
	Totale				6.934.201
Spese in conto capitale	competenza			758.936	
	residui			581.229	
	Totale				1.340.165
Rimborso di prestiti	competenza			345.204	
	residui			5.694	
	Totale				350.898
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		12.756.967		11.265.838	
Conti correnti		26.339.635		25.306.650	
Incassi da regolare		14.164.651		13.888.848	
Altre gestioni		10.845.689		10.138.186	
	Totale		64.106.942		60.599.522
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		193.157		393.862	
Pagamenti da regolare		707.332		1.198.809	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.605.754		2.238.072	
Altri crediti		16.934.407		21.661.473	
	Totale		20.440.650		25.492.216
	Totale complessivo		94.784.431		94.717.002
Fondo di cassa al 31 maggio 1975			—		67.429
	Totale a pareggio		94.784.431		94.784.431

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1975 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		67.429	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	201.532		
Pagamenti da regolare	2.087.401		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	2.368.926		
Altri crediti	11.084.768		
Totale crediti		15.742.627	
In complesso			15.810.056
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	23.200.771		
Conti correnti	7.915.949		
Incassi da regolare	621.388		
Altre gestioni	1.926.331		
Totale debiti			33.664.439
Situazione del Tesoro (passività)			17.854.383

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1975: L. 315.150 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(5676)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1975

ATTIVO

Voce		Importo
Oro . . . . L.		1.804.287.663.615
Cassa . . . . »		98.928.890.293
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	14.634.059.332	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		14.634.059.332
Anticipazioni		
— in conto corrente . . . . L.	668.586.201.559	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	1.265.650.000.000	
— a scadenza fissa . . . . »	178.972.361.280	
		2.113.208.562.839
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		7.771.609.229
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	—	
— conti speciali . . . . »	7.028.757.735.482	
		7.028.757.735.482
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.188.130.270.967
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . »		3.460.327.444.869
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		544.377.444.075
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		12.066.398.341.522
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17 agosto 1974, n 386 . . . . »		173.194.231.577
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . L.	365.315.037.179	
— altre attività . . . . »	210.395.059.018	
		575.710.096.197
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		281.480.813.048
Spese dell'esercizio . . . . »		79.987.674.710
		29.776.194.837.756
Impegni		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		1.246.344.073.339
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	4.613.463.289.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	2.625.501.300.000	
— altri . . . . »	13.301.360.232.527	
		20.540.324.822.445
Depositari di titoli e valori . . . . L.		737.035.014
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		2.159.446.216
TOTALE . . . L.		51.565.760.214.770

PASSIVO

Voce		Importo
Circolazione . . . . L.		10 540 401 607 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		76 073 823 112
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		256 881 169 772
Deposito in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1 000 030 000
Conti speciali di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386 . »		173 194 231 577
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	8.844.545.481.466	
— altri . . . . »	565.430.901	
		8 845 110 912 367
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	4.941.634.512.500	
— altri . . . . »	6.946.724.731	
		4 948 581 237 231
Conti all'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	2.087.123.222.982	
— altri . . . . »	17.346.174.361	
		2 104 469 397 343
U.I.C. - conto corrente ordinario . . . . L.		149 991 578 361
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		206 554 122 069
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		37 973.294 717
Fondi diversi accantonati . . . . »		845.909.555 714
Partite varie passive . . . . »		1 404.487.746 460
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . »	46.563.694.004	
Fondo di riserva straordinario . . . . »	43.715.223.611	
		90 578 917 615
Rendite dell'esercizio . . . . L.		94 987 214 418
		29.776.194.837.756
Impegni . . . . L.		1 246 344 073 339
Depositanti . . . . »		20 540 324 822 445
Titoli e valori presso terzi . . . . »		737 035 014
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		2 159 446 216
TOTALE . . . L.		51.565 760 214 770

(5677)

Il Governatore: CARLI

Il ragioniere generale: ROVIDA

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ercolano

Con decreto del presidente della Regione 14 maggio 1975, n. 2376, sulla base della deliberazione di giunta regionale 14 gennaio 1975, n. 109, e delle successive controdeduzioni comunali (in riferimento alle prescrizioni formulate in merito al progetto in argomento) espresse con deliberazione consiliare 14 marzo 1975, n. 9, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ercolano (Napoli), adottato con deliberazione consiliare 29 luglio 1972, n. 78, avverso il quale sono pervenute al comune settantanove osservazioni.

(5024)

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pinerolo

Con decreto del presidente della giunta regionale 11 ottobre 1974, n. 3818, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Pinerolo (Torino).

(5027)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Macugnaga

Con decreto del presidente della giunta regionale 10 settembre 1974, n. 3113, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Macugnaga (Novara).

(5025)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Orbassano

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre 1974, n. 4049, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Orbassano (Torino).

(5029)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Oulx

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 febbraio 1975, n. 457, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Oulx (Torino).

(5028)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Borgosesia

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 1974, n. 3499, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Borgosesia (Vercelli).

(5026)

Approvazione del piano di zona del comune di Pinerolo

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 1974, n. 3501, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Pinerolo (Torino), limitatamente alle zone CP 1 e CP 2.

(5030)

Approvazione del piano di zona del comune di Arona

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 luglio 1974, n. 2520, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare relativo alla zona di via Monte Nero, del comune di Arona (Novara).

(5031)

Approvazione del piano di zona del comune di Pianezza

Con decreto del presidente della giunta regionale 18 novembre 1974, n. 4451, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Pianezza (Torino).

(5032)

Approvazione del piano particolareggiato del comune di Pinerolo

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 1974, n. 2686, è stato approvato il piano particolareggiato della zona dei servizi F/3 del comune di Pinerolo (Torino).

(5043)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pinerolo

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 ottobre 1974, n. 3922, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Pinerolo (Torino), adottata con deliberazione consiliare n. 413 in data 23 novembre 1973 con la quale veniva modificato il vincolo previsto sull'area appartenente alla zona C22/1 compresa tra le vie S. Secondo, Fenestrelle e Brigata Cagliari.

(5048)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Argelato

Con delibera della giunta regionale 9 maggio 1975, n. 1450, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 4 giugno 1975, con atto prot. n. 3213/3229) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Argelato (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 4 luglio 1974, n. 125.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5274)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Grottaglie

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1975, n. 1949, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Grottaglie (Taranto).

(5187)

Approvazione del piano di zona del comune di Cutrofiano

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 maggio 1975, n. 1866, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Cutrofiano (Lecce).

Il piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(5185)

Variante al piano regolatore generale del comune di Lequile

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1975, n. 1951, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Lequile (Lecce) ed il progetto planovolumetrico in variante al piano regolatore generale del suolo di proprietà Coppola a Montevero.

(5186)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, ad un posto di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », delle carriere dell'esercizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e l'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti limitazioni ed esclusioni di applicabilità, relativamente a talune categorie impiegatizie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle norme relative alle assunzioni dirette e per concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di un'indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a cinque posti di capo laboratorio in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino » delle carriere dell'esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di capo laboratorio in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino » delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per l'industria mineraria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale « per l'industria mineraria ». Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

Il candidato dichiarato vincitore dovrà far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori di anni 18, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero, certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34/A-bis, nei giorni 6 e 7 ottobre 1975, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nei giorni e nell'ora specificati, presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto peraltro conto del disposto dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, di cui alle premesse.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria di cui al precedente art. 10 sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, della indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Qualora il vincitore del concorso rivesta la qualità di dipendente civile dello Stato, di ruolo o non di ruolo, e sia in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova, il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Il vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Al vincitore sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Al medesimo, qualora venga assegnato ad una sede diversa da quella di residenza, sarà rimborsata la spesa sostenuta per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il vincitore che non assumerà, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1975
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 208

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1);

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dello art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) ex combattenti ed assimilati:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di

azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488; dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965 n 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da! quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non maritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 2), lettera *b*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ed i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 5) e 7) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

8) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati,

sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazione della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizione e scomposizione delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

2ª *Prova*:

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Principi di idrostatica e idrodinamica - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Difesa dei terreni dalle acque.

Circuiti e linee elettriche - Generatori di corrente - Motori elettrici - Trasformatori - Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Apparecchi di manovra, regolazione, protezione e misure - Trasmissione della energia elettrica - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Deformazioni - Carico e grado di sicurezza - Verifica di stabilità - Dimensionamento di travi e strutture.

Costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato - Fondazioni - Consolidamento dei terreni - Muri di sostegno - Misurazione delle opere - Capitolati d'appalto.

Materiali da costruzione - Pietre, leganti, legnami, materiali metallici, laterizi, conglomerati, sostanze plastiche, ecc.

Nozioni di topografia - Strumenti topografici e loro impiego - Metodi di rilevamento a giorno ed in sotterraneo.

Minerali - Caratteri morfologici - Elementi di cristallografia - Caratteri fisici dei minerali - Caratteri chimici ed organolettici - Mineralogia descrittiva.

Petrografia - Rocce sedimentarie, eruttive - Scisti cristallini - Geologia statica - Ere geologiche.

Ricerche minerarie - sondaggi - Abbattimento delle rocce senza e con esplosivo - Esplosivi - Preparazione dei fori da mina - Caricamento e piazzamento delle mine - Opere di sostegno dei lavori in sotterraneo - Scavo di gallerie fornelli e discenderie - Escavazione dei pozzi - Sbarramenti e porte stagne - Trasporti - Coltivazione a giorno ed in sotterraneo - Estrazione attraverso pozzi e gallerie - Eduzione delle acque - Ventilazione - Illuminazione ed impianti elettrici - Accidenti e misure di sicurezza - Norme per la prevenzione infortuni e sul lavoro in miniera.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato;

legislazione mineraria.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . (c.a.p. . .) (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per l'industria mineraria.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione « per l'industria mineraria », conseguito presso lo istituto tecnico industriale . . . . di . . . . . . in data . . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

. ., addì . . . .

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 18 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi).

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5452)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per esami, a ventiquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti interministeriali 21 gennaio 1971 e 23 dicembre 1972 con i quali sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma d'esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso, per esami, per la nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto, sono attualmente disponibili ventiquattro posti;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventiquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Un sesto dei suddetti ventiquattro posti è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto con qualifica di segretario capo, nonchè di segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso o a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze politiche;

laurea in economia e commercio, compresa quella della Università Luigi Bocconi di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali;

laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dallo Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di magistero in economia e diritto conseguito presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali;

laurea in scienze economiche e bancarie o laurea in scienze economiche conseguite presso l'Università di Siena;

laurea in sociologia;

laurea in economica aziendale conseguita presso l'Università di Venezia.

Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

b) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Domanda di ammissione

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo (vedi schema allegato *A*), firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 5, lettera *b*).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dall'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contegano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportare nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Prove di esame

Art. 4.

Gli esami avranno luogo in Roma. La data delle prove scritte nonchè l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove saranno stabiliti con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali saranno anche portate a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 5

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) un colloquio;

b) prove facoltative:

prova orale di lingue estere, limitata alle lingue: francese, inglese e tedesco.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato *B*).

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Esito delle prove di esame

Art. 6.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Dichiarazioni di titoli preferenziali e presentazione dei documenti relativi

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Graduatoria

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dello art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di approvazione della graduatoria

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del bilancio e della programmazione economica, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Presentazione dei documenti

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare. I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti idonei, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza a capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato as-

segnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella di riferimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27, tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Commissione d'esame

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Nomina dei vincitori

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Periodo di prova

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500, corrispondente al parametro 190), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1975
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 269

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . . residente dal (1) . . . . . . in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a ventiquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito nell'anno accademico . . . . . presso l'Università . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

oppure:

non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera sostenere l'esame nelle seguenti lingue straniere . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

. . . . ., addì . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di 5 anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di .
ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo e/o diritto pubblico dell'economia;

2) economia politica, scienza delle finanze, politica economica e finanziaria e statistica economica.

Colloquio

(durata massima ore una)

Il colloquio verte sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni sulle esperienze di programmazione economica in Italia ed all'estero;

2) nozioni di diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee;

3) statistica metodologica e demografica;

4) contabilità di Stato;

5) attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalla quale risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè esprimersi correttamente nella lingua estera.

Visto, *il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
ANDREOTTI

(4890)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «SS. SALVATORE» DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

In esecuzione di apposito provvedimento deliberativo è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per il suddetto concorso il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti è fissato entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Copia del bando ed eventuali chiarimenti, possono essere richiesti all'amministrazione dell'ospedale «SS. Salvatore» di San Giovanni in Persiceto (Bologna), corso Italia n. 58.

(5438)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE'

Concorso a posti di personale sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

I requisiti di partecipazione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'amministrazione entro le ore 12 del 2 ottobre 1975, su carta legale.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale, in Cuorgnè (Torino), tel. pref. 0124-6034/64.40/66.67.69.

(5454)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

Si informa che è aperto un pubblico concorso per la copertura del posto vacante di primario della divisione di medicina.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione presso la sede dell'ente, in Sassuolo (Modena), è il quarantacinquesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5453)

ENTE OSPEDALIERO GENERALE DI ZONA DI MARTINA FRANCA

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione 22 aprile 1975, n. 211, vistata per presa d'atto dalla commissione della sezione provinciale decentrata di controllo di Taranto, addì 14 maggio 1975, n. 12185, sono riaperti i termini di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui all'avviso in data 25 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972, per il conferimento di un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia, che restano fissati per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il bando del 25 novembre 1972 resta confermato in ogni sua parte.

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla direzione amministrativa dell'ente, in Martina Franca (Taranto).

(5436)

ENTE OSPEDALIERO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso al posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il posto di direttore sanitario dell'ospedale generale.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e nella legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per informazioni e copie del bando rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, viale Ginevra n. 3, Aosta.

(5437)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 26.

Norme per lo svolgimento dei concorsi in campo sanitario.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 19 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concorsi per posti di sanitari condotti e ufficiale sanitario - Disposizioni comuni

In attesa dell'attuazione della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, i concorsi a posti di sanitari condotti, ferme restando tutte le altre disposizioni vigenti e compatibili con la presente legge, sono indetti dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, entro il mese di dicembre di ogni anno, per il numero complessivo dei posti vacanti nella Regione al 30 novembre dell'anno stesso.

I concorsi a posti di ufficiale sanitario sono parimenti indetti con le modalità e fermi i principi di cui al precedente comma, ma per singoli posti, al verificarsi della loro vacanza.

La graduatoria dei concorsi è approvata dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

Relativamente ai concorsi per sanitari condotti il presidente della giunta regionale comunica agli enti interessati, ai fini della nomina, il nome dei vincitori, in base all'ordine di graduatoria ed a quello delle sedi richieste dai concorrenti.

Nel caso di mancata accettazione o di rinuncia da parte dell'assegnatario, il posto è assegnato, sempre secondo l'ordine di graduatoria, ad altro concorrente che l'abbia richiesto, in ordine di preferenza.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici - Disposizioni comuni

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti e ufficiale sanitario, sono nominate con provvedimenti del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

Fatte salve le forme di preventiva designazione previste nei successivi articoli, i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti dalla giunta regionale.

Le funzioni di segretairo delle commissioni, di cui al primo comma, sono espletate da un dipendente regionale, di qualifica non inferiore alla quinta di cui all'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, scelto dalla giunta regionale.

Art. 3.

Medici condotti

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:

a) di un assessore comunale, designato dalla sezione regionale umbra dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

b) di un medico di ruolo nei servizi di sanità degli enti locali territoriali umbri;

c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari ospedalieri di ruolo nelle stesse discipline; uno di essi è scelto nell'ambito di due terne proposte, una dall'ordine dei medici di Perugia, l'altra dall'ordine dei medici i Terni;

d) di un medico condotto, scelto dalle amministrazioni cui il concorso si riferisce, su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rapprentative in campo nazionale; è nominato il sanitario che abbia ottenuto il più elevato numero di consensi da parte degli enti interessati.

Art. 4.

Veterinari condotti

La commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:

a) di un assessore comunale, designato dalla sezione regionale umbra dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

b) di un veterinario di ruolo dei servizi di sanità pubblica degli enti locali territoriali umbri;

c) di due docenti universitari di ruolo o fuori ruolo di materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto nell'ambito di due terne proposte, una dall'ordine dei veterianari di Perugia, l'altra dall'ordine dei veterinari di Terni;

d) di un veterinario condotto, scelto dalle amministrazioni cui il concorso si riferisce, su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in campo nazionale, è nominato il sanitario che abbia ottenuto il più elevato numero di consensi da parte degli enti interessati.

Art. 5.

Ostetriche condotte

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:

a) di un assessore comunale designato dalla sezione regionale umbra dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

b) di un'ostetrica di ruolo dei servizi di sanità degli enti locali territoriali umbri;

c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, di ostetricia ovvero primari ospedalieri di ruolo in reparti di ostetricia; uno di essi è scelto nell'ambito di due terne proposte, una dall'ordine dei medici di Perugia, una dall'ordine dei medici di Terni;

d) di un'ostetrica condotta, scelta dalle amministrazioni cui il concorso si riferisce, su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in campo nazionale; è nominata l'ostetrica che abbia ottenuto il più elevato numero di consensi da parte degli enti interessati.

Art. 6.

Ufficiali sanitari

La commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:

a) dal sindaco del comune interessato o da un assessore da questi delegato;

b) di un medico di ruolo dei servizi di sanità degli enti locali territoriali umbri;

c) di due docenti universitari di ruolo, dei quali uno di igiene e uno di clinica o patologia medica; uno di essi è scelto nell'ambito di una terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di competenza;

d) di un ufficiale sanitario di ruolo, scelto dall'amministrazione cui il concorso si riferisce su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Art. 7.

Concorsi per il personale medico e veterinario degli uffici sanitari comunali - Disposizioni comuni

I concorsi per l'assunzione di personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, ivi compreso quello di medico scolastico, generico o specialista, nonchè i concorsi per il conferimento di posti di veterinario comunale capo, di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria e di direttore di macello, ferme restando le altre disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge, sono indetti dalle rispettive amministrazioni, al verificarsi della vacanza dei posti.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici - Disposizioni comuni

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo precedente sono nominate dalle rispettive amministrazioni.

I membri di cui ai successivi articoli 9 e 10 sono scelti dal consiglio comunale.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al precedente primo comma, sono espletate da un funzionario della amministrazione che indice i concorsi.

Art. 9.

Personale medico addetto agli uffici sanitari comunali

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, ivi compreso quello di medico scolastico, generico o specialista, sono presiedute dal sindaco o da un assessore da questi delegato e sono composte da:

a) un medico di ruolo dei servizi di sanità degli enti locali territoriali umbri;

b) due docenti universitari di ruolo o fuori ruolo, di materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto nell'ambito di una terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di competenza;

c) un ufficiale sanitario di ruolo, scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Art. 10.

Veterinari igienisti

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti di veterinario comunale capo, di veterinario addetto a servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria e di direttore di macello sono presiedute dal sindaco o da un assessore da questi delegato e sono composte da:

a) un veterinario di ruolo dei servizi di sanità degli enti locali territoriali umbri;

b) due docenti universitari di ruolo o fuori ruolo, di materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto nell'ambito di una terna proposta dall'ordine dei veterinari della provincia di competenza;

c) un veterinario comunale, o, relativamente al corrispondente concorso, da un direttore di macello, scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Art. 11.

Concorsi per sedi farmaceutiche private

I concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, che risultino disponibili per lo esercizio privato di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, ferme restando le altre disposizioni vigenti, compatibili con la presente legge, sono indetti dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, entro il mese di marzo di ogni anno dispari, per i posti di nuova istituzione o che risultino vacanti sul territorio regionale.

La commissione giudicatrice dei concorsi di cui al precedente comma, nominata con provvedimento del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, è presieduta dal presidente della giunta o da un suo delegato ed è composta:

a) di un esperto di legislazione sanitaria;

b) di un professore di ruolo o non di ruolo di cattedra universitaria della facoltà di farmacia;

c) di due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti nell'ambito di due terne proposte, una dall'ordine dei farmacisti di Perugia, una dall'ordine dei farmacisti di Terni.

I membri della commissione prevista al precedente comma, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera *c*), sono scelti dalla giunta regionale.

Le funzioni di segretario della commissione prevista nel presente articolo sono espletate da un dipendente regionale, di qualifica non inferiore alla quinta di cui all'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, scelto dalla giunta regionale.

Art. 12.

Pubblicità

Per quanto concerne la pubblicità del bando e degli altri atti del procedimento di concorso, si intende sostituita alla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia quella nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'iniziativa che precede spetta all'organo che indice il concorso.

Sono anche soppresse le pubblicazioni negli albi della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale.

Art. 13.

Concorsi ospedalieri

Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale ospedaliero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari del Ministero della sanità sono sostituiti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, da dipendenti di ruolo della Regione, designati di volta in volta dalla giunta regionale.

Le qualifiche previste dalle rispettive norme sono equiparate alle qualifiche di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel seguente ordine:

qualifiche di ispettore generale, o direttore di divisione, o equiparate: dipendente regionale appartenente alla sesta qualifica;

altre qualifiche della carriera direttiva statale: dipendente regionale con qualifica non inferiore alla quinta;

qualifiche della carriera di concetto statale: dipendente regionale con qualifica non inferiore alla quarta;

qualifiche delle carriere statali esecutive e d'ordine dipendente regionale con qualifica non inferiore alla terza.

Art. 14.

Indennità di missione

Ai componenti le commissioni, che non siano dipendenti regionali, viene corrisposta, oltre l'eventuale rimborso delle spese di trasporto, una indennità di missione nella misura spettante ai dipendenti della regione Umbria della sesta qualifica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 maggio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 febbraio 1975 (atto n. 1362) ed il 10 aprile 1975 (atto n. 1470) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 10 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 27.

Istituzione della commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 19 maggio 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I pareri in ordine alle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite » dei mosti e dei vini previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, già attribuiti al comitato regionale dell'agricoltura istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di competenza di una commissione regionale così composta:

a) dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o da un suo delegato che la presiede;

b) da due funzionari della Regione particolarmente competenti in materia;

c) da tre esperti nominati dal consiglio regionale;

d) da tre produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative nella Regione;

e) da due docenti universitari, uno di coltivazioni arboree ed uno di industrie agrarie, scelti nell'ambito della facoltà di agraria dell'Università di Perugia;

f) da un rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani;

g) da un rappresentante dell'Associazione italiana sommeliers, delegazione umbra;

h) da un rappresentante dell'associazione regionale dei laureati in scienze agrarie;

i) da un tecnico, operante nella Regione, del servizio controlli e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

l) da due amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle centrali cooperative maggiormente rappresentative;

m) da un funzionario del servizio repressioni frodi, operante nella Regione, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La commissione sarà integrata, di volta in volta, da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'amministrazione provinciale e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia territorialmente interessata alle domande di riconoscimento.

Nel caso di domande riguardanti le province, i rappresentanti di cui al comma precedente, rispettivamente per le province interessate, integreranno congiuntamente la commissione.

Art. 2.

La commissione viene nominata con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Funge da segretario della commissione uno dei funzionari di cui alla lettera b) dell'art. 1 designato dall'assessore presidente della commissione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 maggio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 aprile 1975 (atto n. 1491) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 10 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 28.

Norme in attuazione degli interventi previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, relativa a provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 19 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PREMI ALLE AZIENDE AGRICOLO-ZOOTECNICHE

Art. 1.

Ad integrazione delle provvidenze recate dalla legge regionale 25 giugno 1974, n. 40, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, punti 2 e 3, della legge 7 agosto 1973, n. 512, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 18 aprile 1974, n. 118, la Regione istituisce a favore delle aziende agricole dell'Umbria i premi di seguito elencati:

a) per ogni vitello nato in azienda e portato fino ad un peso non inferiore a kg 400, se maschio, e kg 350, se femmina, oppure fino alla emissione dei denti picozzi da adulto:

nella misura massima di L. 40.000 alle aziende singole e associate ricadenti in zone montane e collinari depresse, delimitate a norma delle vigenti disposizioni di legge;

nella misura massima di L. 30.000 alle aziende singole ed associate ricadenti nei rimanenti territori della Regione.

Detti premi, nella misura del 75 per cento degli importi sopra indicati, vengono concessi anche per vitelli nati in altre regioni provenienti da altri allevamenti, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi e semprechè una quota non inferiore al 40 per cento dei fabbisogni alimentari zootecnici dell'azienda venga assicurata dalle produzioni foraggere nella stessa conseguite.

Nei casi di documentata accidentale mortalità durante il periodo di allevamento o qualora, a giudizio del veterinario competente che rilascerà apposita certificazione, si rendesse necessaria la macellazione anticipata del soggetto, viene concesso un indennizzo pari al 50 per cento dell'importo dei premi come sopra stabilito.

I premi di cui al presente paragrafo non sono cumulabili con quelli previsti all'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 25 giugno 1974, n. 40.

b) per ogni femmina destinata alla rimonta, il cui stato di gravidanza è documentato mediante certificazione del veterinario vistata dal competente veterinario comunale e rilasciata non prima del quarto mese dalla fecondazione:

nella misura massima di L. 50.000 alle aziende singole ed associate ricadenti in zone montane e collinari depresse, delimitate a norma delle vigenti disposizioni di legge;

nella misura massima di L. 40.000 alle aziende singole ed associate ricadenti nei rimanenti territori della Regione.

Per le femmine iscritte ai libri genealogici e per quelle allevate allo stato brado o semibrado, i premi di cui al presente paragrafo vengono maggiorati rispettivamente fino ad un massimo di L. 10.000 e L. 5000 a capo.

Qualora per tare o difetti riscontrati durante il periodo di allevamento, o per altre cause di forza maggiore, non identificabili con i casi di eliminazione del bestiame per cessazione dell'attività zootecnica, si rendesse necessaria la macellazione del soggetto destinato alla rimonta, dietro certificazione del veterinario competente, può essere concesso il premio nella misura prevista, a seconda dei casi, al paragrafo a).

Art. 2.

La misura effettiva dei premi previsti all'art. 1 sarà determinata sulla base delle somme assegnate alla regione Umbria ai sensi della richiamata legge dello Stato n. 118 del 1974, art. 5, lettera a).

Titolo II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI SERVIZIO E LORO CONSORZI

Art. 3.

La Regione, al fine di favorire in collaborazione con l'ente di sviluppo nell'Umbria, gli enti locali e le comunità montane nonchè le associazioni ed i consorzi operanti nel settore della zootecnia, la costituzione di cooperative di servizio a livello comunale o intercomunale e loro consorzi provinciali aventi per scopo il conseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, nonchè di quelle previste dai regolamenti (CEE) n. 1353/73 e n. 1821/73, istituisce, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un regime di aiuti secondo le seguenti modalità:

a) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento triennale per le esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi organismi associativi a norma delle vigenti leggi in materia;

b) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento annuale contratti dai consorzi provinciali tra produttori zootecnici per l'approvvigionamento collettivo dei mangimi destinati agli allevamenti bovini ed ovini di quei soci delle cooperative di servizio che si impegnino, allo scopo di consentire la necessaria concentrazione dell'offerta, a porre nel mercato la propria produzione tramite i consorzi stessi.

Detti prestiti potranno essere concessi ai consorzi provinciali anche per le anticipazioni ai soci che conferiscono bestiame per la macellazione, lavorazione e commercializzazione in forma associata.

Il tasso a carico dei beneficiari dei prestiti di cui al presente articolo, è quello previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi creditizi indicati all'art. 5, lettera *b*), della legge n. 118 del 18 aprile 1974;

c) contributo nelle spese di gestione, in proporzione alla entità dell'attività svolta e fino ad un massimo dell'80 per cento del loro ammontare, a favore delle cooperative di servizio e loro consorzi provinciali.

I prestiti ed i contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da leggi statali e regionali.

Art. 4.

Per i prestiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3, è assunta la spesa pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli istituti o enti finanziatori fissato in misura non superiore a quello determinato con decreto interministeriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e della legge 17 agosto 1974, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni, al lordo di eventuali diritti di commissioni e spese accessorie, e quello posto a carico dei prestatari.

Art. 5.

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri manuali lavoratori della terra, singoli od associati e di cooperative agricole e loro consorzi, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, tramite il fondo interbancario di garanzia istituito dall'art 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, fino all'ammontare massimo dell'eventuale perdita che gli istituti ed enti convenzionati dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti convenzionati effettueranno, sull'importo originario dei prestiti accordati ai soggetti di cui al precedente comma, la trattenuta dello 0,10 per cento da versare al Fondo interbancario di garanzia, semprechè quest'ultimo accordi la garanzia sussidiaria prevista dal primo comma del presente articolo.

Alle operazioni di contributo e prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, in quanto compatibili.

Titolo III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 6.

La concessione e l'erogazione delle provvidenze previste agli articoli 1 e 3 della presente legge sono affidate, ai sensi dell'art. 13 dello statuto, all'ente di sviluppo nell'Umbria, al quale vanno presentate le relative domande.

L'ente di sviluppo nell'Umbria, per gli adempimenti di carattere tecnico connessi con gli interventi di cui agli articoli 1 e 3, potrà avvalersi, previa autorizzazione dei competenti organi della Regione, della collaborazione del personale degli uffici regionali dell'agricoltura nonchè del personale delle associazioni provinciali allevatori addetto ai controlli funzionali.

Con provvedimenti della giunta regionale verranno erogate all'ente di sviluppo le somme relative all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 3, da iscriversi in una parte speciale della contabilità dell'ente medesimo.

Apposita convenzione regolerà i rapporti tra la Regione e l'ente di sviluppo nell'Umbria prevedendo, tra l'altro, la presentazione, per l'approvazione della giunta regionale, di un rendiconto finanziario semestrale relativo alle operazioni dallo ente effettuate, unitamente ad una relazione dell'attività svolta nonchè le modalità dei controlli che eventualmente si rendessero necessari.

Art. 7.

I rapporti finanziari tra la Regione e gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno regolati da apposite convenzioni, approvate dalla giunta regionale nelle quali, tra l'altro, saranno precisati i termini, le condizioni e le modalità di versamento, ai predetti istituti od enti da parte della Regione, dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.

Per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è autorizzata l'iscrizione « per memoria » di tre distinti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 denominati:

spesa per la concessione di premi di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale « Norme di attuazione dei provvedimenti urgenti per la zootecnia previste dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 »;

spese per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge regionale « Norme di attuazione dei provvedimenti urgenti per la zootecnia previste dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 »;

spese per i contributi di cui all'art. 3, lettera *c*), della legge regionale « Norme di attuazione dei provvedimenti urgenti per la zootecnia previste dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 ».

Corrispondentemente nella parte entrata del bilancio, è istituito il seguente capitolo: « assegnazione all'Umbria, ai sensi della legge statale 18 aprile 1974, n. 118 - Provvedimenti urgenti a favore della zootecnia ».

Gli stanziamenti di spesa dei capitoli sopra richiamati verranno iscritti nel corso dell'esercizio, per importi pari alle assegnazioni, riferite all'esercizio medesimo, che verranno disposte a favore della regione Umbria rispettivamente sui fondi di cui all'art. 5 della citata legge 18 aprile 1974, n. 118.

Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 3, lettera *b*), nonchè all'eventuale integrazione finanziaria di quelli di cui agli articoli 1, lettere *a*) e *b*), e 3, lettere *a*) e *c*), si procederà con apposito provvedimento a stabilire l'ammontare degli stanziamenti ed i relativi mezzi di copertura.

Art. 9.

Le somme non impegnate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 maggio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 aprile 1975 (atto n. 1461) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 14 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 29.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 19 *maggio* 1975)

(*Omissis*).

(4432)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751770)